

Domande e risposte

D: Dal 12 Aprile 2014 sono in vigore nuove regole in materia di ritiro e gestione dei RAEE, cambia qualcosa in relazione al cosiddetto Uno contro Uno che è già obbligatorio da Giugno del 2010 ?

R: Il recente Decreto Legislativo non modifica la disciplina vigente dal 2010 in relazione al Ritiro Uno contro Uno.

Per questa attività si può quindi procedere senza cambiamenti rispetto a quanto fatto fino ad ora.

D: Ora però i consumatori possono consegnare in punto vendita anche i vecchi apparecchi senza averne acquistato uno equivalente, corretto ?

R: Esatto, ma solo a condizione che l'apparecchio sia di dimensioni inferiori a 25 cm nel lato maggiore.

D: All'atto della consegna presso il proprio domicilio di un elettrodomestico i Consumatori possono pretendere il ritiro di altri apparecchi oltre a quello equivalente al consegnato ?

R: La nuova disciplina fa riferimento unicamente al ritiro presso il punto vendita, quindi non vi sono obblighi in tal senso. Ovviamente rimane dovuto il ritiro gratuito dell'apparecchio equivalente a quello acquistato e consegnato presso il domicilio.

D: I RAEE consegnati dai consumatori in punto vendita per usufruire dell'Uno contro Zero devono essere in condizioni particolari ?

R: Ovviamente valgono anche per l'Uno contro Zero le medesime regole in vigore per l'Uno contro Uno. Gli apparecchi devono essere integri, non sporchi o pericolosi da maneggiare. Ad esempio si potrà rifiutare il ritiro di apparecchi con parti metalliche o in vetro rotte.

D: Le lampadine devono essere ritirate in modalità Uno contro Zero ?

R: Le lampadine ad incandescenza non rientrano nella nuova normativa. Non sussiste quindi l'obbligo di ritiro. Qualora tuttavia si ritirino apparati di illuminazione, essi dovranno essere trattati in maniera da preservarne l'integrità.

Domande e risposte

D: Ci sono altre condizioni per le quali il negoziante può rifiutarsi di ritirare un RAEE di dimensioni inferiori ai 25 cm ?

R: Bisogna anzitutto ricordare che l'obbligo di ritiro sussiste solo per i negozi con area espositiva dedicata agli AEE superiore ai 400 mq, mentre per tutti gli altri si tratta di una facoltà.

Inoltre, il negoziante può ovviamente rifiutare il ritiro qualora chi conferisce appaia non come un consumatore che consegna apparecchi usati da lui stesso anche se per utilizzazioni professionali, ma come un soggetto che opera conto terzi (ad esempio qualcuno che recupera i RAEE e si reca in punto vendita a consegnarli).

In questo caso il ritiro potrà essere rifiutato e, anzi, si consiglia di minacciare il ricorso agli organismi di controllo in quanto sarà proprio questo soggetto terzo a trovarsi in una condizione illegittima avendo trasportato rifiuti altrui.

D: Ci sono sanzioni in caso di mancato ritiro di un RAEE in modalità Uno contro Zero, quando ovviamente ne ricorra l'obbligo ?

R: In caso di mancato ritiro le sanzioni sono salate: è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 400, per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso.

Quindi ad esempio non ritirare 5 telefonini potrebbe comportare fino a 2000 Euro di sanzioni. Inoltre, la nuova normativa prevede che le informazioni sull'Uno contro Zero siano fornite dal distributore al dettaglio presso il punto di vendita mediante opportune pubblicazioni o l'esposizione di materiale informativo.

La pagina "Tutto in Uno" predisposta dalla Aires - o una comunicazione analoga - dovrebbe essere esposta sui banchi dedicati al ritiro.

Ugualmente si potrà fare riferimento a quanto pubblicato online nel sito www.airesitalia.it.

Domande e risposte

D: Come va gestita la parte burocratica ?

R: E' bene precisare che su questo aspetto sono ancora in corso sviluppi attesi a breve da parte del Governo che dovrà emanare un decreto attuativo e al quale sono già stati sollecitati chiarimenti interpretativi.

In ogni caso allo stato la situazione è la seguente:

- a)** se si desidera procedere in cosiddetta modalità semplificata (introdotta già dal Decreto 65/2010 per l'Uno contro Uno) è necessario compilare la consueta documentazione con i dati del consumatore che consegna i RAEE;
- b)** in alternativa è possibile procedere avvalendosi dei servizi di soggetti abilitati e autorizzati alla gestione dei RAEE con modalità ordinarie, tuttavia sarà essenziale valutare caso per caso l'affidabilità di queste imprese.

Questa è comunque una condizione temporanea in quanto è atteso da parte del Ministero dell'Ambiente un intervento di semplificazione.